



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caracci, 36 - 00157 ROMA

Prot. *34857* /8.3

Roma, **12 DIC. 2011**

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria del CIACE
(Rif. mail del 17.11.2011)

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *“in relazione alle patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente”*.

Si riscontra la mail suindicata con la quale è stata trasmessa a questa Amministrazione la proposta di direttiva in oggetto, con richiesta di predisporre una scheda contenente le informazioni richieste dall'art. 4 quater, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Si ricorda che la proposta di direttiva in argomento modifica la direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida, recepita in Italia con decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

a) Valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche

La scrivente Amministrazione ritiene positiva la proposta in oggetto, che prevede la fusione, in un unico documento, della patente di guida e della carta del conducente. Tale soluzione, infatti, potrebbe efficacemente ridurre irregolarità nel sistema di controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, giacché permetterebbe di individuare più facilmente i conducenti che utilizzano una carta di terzi o due carte. Inoltre, detti conducenti sarebbero meno inclini a lasciare che altri conducenti utilizzino le loro patenti di guida, comportamento, questo, che rende non veritieri i dati immagazzinati nel tachigrafo digitale.

b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

La scrivente Amministrazione ritiene che la direttiva proposta potrebbe avere effetti positivi, oltre che sul piano della sicurezza della circolazione, con riferimento a quanto proposto al punto a),

anche in relazione ai costi a lungo termine, dal momento che viene rilasciato un solo documento, invece di due.

Si evidenzia che nella relazione illustrativa della proposta di direttiva la Commissione ha dichiarato che, in ambito comunitario, l'unione di patente di guida e carta del conducente consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi "per un equivalente di 100 milioni di euro all'anno".

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

DISPOSIZIONI ITALIANE VIGENTI	PROPOSTA NUOVA DIRETTIVA
<p>Art. 22 D. L.vo 18 aprile 2011, n. 59</p> <p>Articolo 22</p> <p>Disposizioni in materia del modello di patenti</p> <p>1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui all'articolo 116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è conforme al modello comunitario di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore blu ed è circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.</p> <p>2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano può introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 2 e previa adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, può inserire un supporto di memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sarà soggetto ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacità dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non è un presupposto per la validità della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilità o qualunque altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.</p> <p>4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede</p>	<p><i>Art. 1</i></p> <p>La direttiva 2006/126/CE è modificata come segue:</p> <p>(1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5: "5. A partire dal 19 gennaio 2018, in tutte le patenti di guida rilasciate conformemente all'articolo 7 bis viene inserito un microchip. Tale microchip soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, incluse, in particolare, tutte le misure adottate ai sensi del paragrafo 2. Lo stesso contiene altresì i dati di identificazione della carta di cui all'allegato IB, sezione IV, punto 5.2. del regolamento (CEE) n. 3821/85. Una patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis soddisfa i requisiti relativi all'omologazione [del capitolo III] dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85. Le informazioni sull'omologazione sono registrate sul microchip nell'applicazione corrispondente alla carta del conducente.";</p> <p>(2) sono inseriti i seguenti articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater:</p>

<p>mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.</p>	
<p>nessuna corrispondenza</p>	<p><i>Articolo 7 bis</i> <i>Patente di guida con carta del conducente integrata</i> 1. A partire dal 19 gennaio 2018, nel rilasciare, sostituire, rinnovare o convertire una patente di guida nei confronti di un conducente impegnato nel trasporto su strada di merci e passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, gli Stati membri rilasciano una patente di guida che contiene le funzionalità necessarie affinché possa essere utilizzata anche come carta del conducente a norma del regolamento (CEE) n. 3821/85. 2. Una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente è rilasciata entro un mese a partire dalla ricezione della richiesta da parte dell'autorità competente. 3. Nel rilasciare una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente, gli Stati membri vi registrano il codice armonizzato UE di cui all'allegato I. 4. Un conducente non detiene contemporaneamente una carta del conducente conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85 e una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente. Quando un conducente ottiene una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente, quest'ultimo restituisce sia la patente di guida, sia la carta del conducente precedentemente in suo possesso all'autorità che le ha rilasciate. 5. Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio ritiri o sospenda una patente di guida valida che contiene le funzionalità di una carta del conducente, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata indicando i motivi della restituzione.</p>
<p>Art. 126 del Codice della strada (Durata e conferma della validità della patente di guida). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida. 2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. 3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del</p>	<p><i>Articolo 7 ter</i> <i>Rinnovo di patenti di guida con carta del conducente integrata</i> 1. Qualora il conducente desideri rinnovare una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la sua data di scadenza 2. In caso di richiesta di rinnovo di una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente il cui periodo di validità giunge a scadenza, l'autorità competente fornisce una nuova patente prima della data di scadenza, a condizione</p>

sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi

che la richiesta sia stata inoltrata entro i termini previsti al paragrafo 1.

previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 Art. 2.

Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.

2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.

3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, conseguentemente, provvede a:

- a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;
- c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta;
- d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso

Articolo 7 quater

Patenti di guida con carta del conducente integrata rubate, smarrite o difettose

1. Gli Stati membri registrano le patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.

2. Il furto di una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente è debitamente dichiarato alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato il furto.

3. Lo smarrimento di una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente forma oggetto di debita dichiarazione presso le autorità competenti dello Stato di rilascio e presso quelle dello Stato membro di residenza normale del conducente, ove non siano le medesime.

4. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale. Tali

<p>provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato la validita' del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.</p> <p>4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che e' impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda e' allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validita' di novanta giorni.</p> <p>5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.</p> <p>6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.</p>	<p>autorità forniscono una patente sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ricevono una domanda circostanziata a tale scopo.</p>
--	--

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Amedeo Fumero

FF

